



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 21/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2011, n. 1268

Cont. n. 3151/07/GR - Casa di Cura Santa Maria spa c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 1985/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Maria Loreta Petrocelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 422 del 25/3/08 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'Avv. Maria Loreta Petrocelli nel giudizio promosso dalla Casa di Cura Santa Maria s.p.a. innanzi al TAR Puglia sede di Bari, per l'annullamento, per quanto di interesse, della deliberazione di G.R. n.1400 del 3/8/2007 ad oggetto " Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Sistema sanitario regionale", nonché di ogni atto, non meglio conosciuto, relativo ai nuovi accreditamenti istituzionali e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; successivamente la medesima ricorrente ha notificato n. 2 distinti motivi aggiunti, notificati rispettivamente in data 11/12/07 e 28/12/07 sul predetto ricorso per l'annullamento 1) della nota prot. 174974/2 datata 28/9/07 della Direzione Sanitaria dell' ASL Bari ad oggetto il cd tetto di spesa 2007 per la branca di radiodiagnostica e per la branca di patologia clinica, delle determinazioni contenute nei successivi contratti per adesione e di ogni atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale e 2) della nota prot. 193251/UOR01 datata 22/10/07 della Gestione rapporti Convenzionali dell'ASL Bari ad oggetto il cd tetto di spesa 2007 per le prestazioni di ricovero; delle determinazioni contenute nel successivo "contratto per l'erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento transitorio per l'anno 2007", nonché di ogni atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale;
- Il TAR adito con sentenza n. 1985/09 ha rigettato il ricorso di cui innanzi;
- La medesima s.p.a. ricorrente, Casa di Cura Santa Maria, ha presentato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 2/11/10, avverso la predetta sentenza;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dall'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. n. AOO 151/0002167 del 22/2/2011, ha ravvisato la necessità di costituirsi anche nel giudizio di appello di che trattasi e con proprio provvedimento del 25/2/2011, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Maria Loreta Petrocelli, codice fiscale PTR MLR 59H47 L049E, già officiata nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Puglia sede di Bari (codice U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di € 4.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1985/09 del TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Maria Loreta Petrocelli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola